

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO**

Art. 1 - Finalità e oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha ad oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di "somministrazione di lavoro" delle figure professionali di seguito riportate con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto Regioni-Autonomie Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso il Comune di Aprilia (LT) – CPV 79620000-6 "Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo".

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e la relativa gestione amministrativa.

Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Art. 2 - Profili professionali interessati

Le figure professionali richieste sono:

1. Categoria giuridica C - profilo professionale: Istruttore Amministrativo/Istruttore tecnico;
2. Categoria giuridica B3 - profilo professionale: Collaboratore Amministrativo

In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016, in merito alle procedure di cambio d'appalto, l'agenzia affidataria si impegna, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa, ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente Agenzia affidataria dell'appalto.

Art. 3 - Durata della fornitura

Il contratto con l'Agenzia per il lavoro interinale affidataria, a ciò autorizzata dal Ministero del Lavoro, avrà validità temporale di anni tre dalla sottoscrizione del contratto e comporterà l'impegno per la stessa di fornire, previa richiesta della Stazione Appaltante,

lavoro temporaneo (con periodi temporali e scadenze diverse) per le figure professionali riportate al punto precedente.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il Comune di Aprilia si riserva la facoltà di cui all'art. 106 comma 11 del codice ovvero di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 4 - Importo presunto dell'appalto e modalità di pagamenti

Il valore presunto dell'appalto per la durata di anni tre, comprensivo del margine di guadagno a base d'asta pari al 2% al netto dell'IVA, è pari a € 1.045.266,39 (eurounmilionequarantacinquemiladuecentosessantasei/39).

I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0,00 (zero).

Il valore del margine di agenzia a base d'asta è il 2% oltre IVA.

Il predetto valore dell'appalto non è vincolante per la Stazione Appaltante la quale procederà al pagamento di quanto dovuto sulla base delle esigenze organizzative e funzionali rilevate e quindi delle figure che verranno effettivamente richieste all'Agenzia.

L'importo presunto dell'appalto comprensivo del periodo di eventuale proroga

€ 1.219.477,45 (euro unmilione duecentodiciannovequattrocentosettantasette/45)

Il corrispettivo mensile è dato dalla somma aritmetica fra il costo delle ore lavorative effettivamente prestate per il numero dei lavoratori temporanei forniti e la quota di corrispettivo spettante all'Agenzia

La quota che la Stazione Appaltante andrà a corrispondere all'Agenzia a titolo di compenso per l'attività resa è soggetta ad IVA nella misura di legge.

Il costo della manodopera sarà rilevato facendo riferimento ai contratti collettivi di categoria.

Art. 5 - Fatturazione e modalità dei pagamenti

Per il servizio di somministrazione, l'Amministrazione si obbliga a corrispondere esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate ed il relativo margine.

L'Agenzia emetterà, per il servizio in oggetto, fatture mensili intestate al Comune di Aprilia, contenenti i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- tariffa oraria comprensiva di commissioni;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse;
- IVA sul margine di agenzia;
- Totale fattura.

La liquidazione della fattura avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010; per data di ricezione farà fede la data di arrivo al protocollo del Comune di Aprilia. Il pagamento della stessa è subordinata all'accertamento d'ufficio da parte della società committente della regolarità contributiva oltre che della verifica di conformità delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione.

Art. 6- Criterio di aggiudicazione

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.lgs n. 50/2016.

Art. 7 - Obblighi del somministratore

La società fornitrice si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali.

Il fornitore si impegna altresì a:

- indicare il nominativo del referente - responsabile incaricato della gestione del servizio;
- dar seguito solamente a richieste scritte di fornitura di somministrazione che l'Ente invierà al Referente - Responsabile nominato
- assunzione dell'obbligo del pagamento diretto ai lavoratori somministrati del medesimo trattamento economico previsto per i dipendenti diretti dell'Amministrazione, al versamento dei contributi previdenziali, nonché all'iscrizione degli stessi lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- invio dei lavoratori somministrati entro i termini previsti nell'offerta tecnica
- mettere a disposizione dell'Ente, in ogni momento, le copie delle buste paga dei lavoratori somministrati attestanti la regolarità dell'inquadramento e della retribuzione, nonché copia della documentazione previdenziale
- stipulare separati contratti di fornitura per ogni singolo lavoratore
- esercitare l'azione disciplinare nei confronti del personale somministrato in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs n. 276/2003
- per tutti gli eventuali adempimenti si rinvia agli obblighi previsti in via generale per le Agenzie di lavoro Temporaneo dal D.lgs n. 276/2003 e dal CCNL per le Agenzie di somministrazione

ART. 8 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina in conformità a quanto previsto dal presente capitolato nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) L'Amministrazione procederà sulla base delle esigenze che si manifestano durante il periodo di validità dell'appalto, alla richiesta, per iscritto, di singole forniture di lavoro temporaneo all'impresa fornitrice, tramite scheda di richiesta di lavoro temporaneo.
- b) L'orario di lavoro sarà normalmente di n. 31 ore settimanali distinto su 5 giorni;
- c) Il trattamento economico applicato al lavoratore sarà corrispondente a quello previsto dai vigenti CCNL del personale dagli EE.LL..

L'Agenzia, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà proporre al Comune di Aprilia una rosa di candidati, con profili conformi alle caratteristiche richieste, entro il termine fissato nella propria offerta tecnica.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dal Comune di Aprilia.

L'Agenzia dovrà altresì:

- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- Stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- trasmettere al Comune di Aprilia, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra Agenzia e prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale;

Il Comune di Aprilia potrà richiedere in qualsiasi momento all'Agenzia l'esibizione del Libro Unico del Lavoro o documentazione analoga, delle buste paga e di ogni altra documentazione idonea.

Qualora da tali documenti, l'Agenzia risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, il COMUNE DI APRILIA potrà procedere alla risoluzione del contratto.

9. Responsabilità e oneri a carico dell'Amministrazione Aggiudicatrice

Il Comune di Aprilia si obbliga a:

- comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per il profilo professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agenzia il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta, per la prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo. L'Agenzia dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
- L'Amministrazione effettuerà eventualmente gli accertamenti sanitari previsti per il proprio personale al fine di verificare l'idoneità fisica del lavoratore.

ART. 10 – Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei verrà esercitata dall'impresa fornitrice ai sensi del D. Lgs. 276/03.

L'Amministrazione utilizzatrice dovrà pertanto tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della contestazione.

ART. 11 – Sostituzione dei lavoratori temporanei

L'impresa fornitrice sarà tenuta alla sostituzione, entro un termine massimo di due giorni, dei lavoratori che per qualsiasi motivo non superino il periodo di prova stabilito dalla legge o interrompano la prestazione lavorativa, con altro lavoratore avente le stesse caratteristiche professionali richieste

La mancata sostituzione o reiterate interruzioni dell'attività, ancorché per atti imputabili al lavoratore, saranno motivi di risoluzione contrattuale.

Nel caso di assenza del lavoratore per malattia, infortunio, maternità o dimissioni dello stesso, l'impresa fornitrice sarà obbligata alla sostituzione, nel termine massimo di due giorni, per il periodo di effettiva assenza del lavoratore, se le esigenze dell'Ente appaltante lo richiedono. In caso di inottemperanza, la Ditta appaltatrice incorrerà nelle penalità previste come di seguito.

ART. 12 – Inadempienze e penalità

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'utilizzatrice, contesta mediante lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata le inadempienze riscontrate e assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

L'Agenzia incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute.

La Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

- Ritardo di presa in servizio del Lavoratore: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con L'Agenzia.
- Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta.
- Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o simili (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 300,00 a € 400,00 in relazione all'entità delle inadempienze.
- Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: prima infrazione € 300,00 per singolo lavoratore; seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Quanto dovuto dall'Agenzia a titolo di penale nel caso in cui non vi provveda direttamente verrà, trattenuto, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o, in subordine, sulla cauzione definitiva.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Agenzia dovrà provvedere alla ricostruzione della stessa nel suo originario ammontare.

ARTICOLO 13 - Risoluzione contrattuale

Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.

L'Amministrazione risolve contratto nel caso in cui l'operatore economico durante il periodo di efficacia dello stesso perda i requisiti di carattere generale, professionale ed economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

L'Amministrazione risolve il contratto nel caso in cui accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In caso di grave inadempimento dell'impresa alle obbligazioni di contratto, l'Amministrazione dovrà assegnare all'esecutore, mediante lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere.

Dopo tre formali contestazioni, inviate a mezzo raccomandata A.R., per il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali, l'Amministrazione potrà sospendere l'esecuzione del contratto e procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi del Codice Civile.

In caso di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione è fatta all'appaltatore con raccomandata AR.

ARTICOLO 14- Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.lgs n. 50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso di venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni verificandone la regolarità.

ART. 15 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

L'Amministrazione si riserva, con insindacabile giudizio, facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'aggiudicatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

ART. 16 – Foro competente

In caso di controversie eventualmente insorgenti in relazione al presente appalto è competente il Foro di Latina.

ART. 19 – Riservatezza

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. Lo stesso è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio.

Art. 20 - Normativa di riferimento e norme di rinvio

La presente procedura di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. Dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., dal D.Lgs 10.09.2003 n. 276 e s.m.i., dal D.Lgs 15.06.2015 n. 81, dal Ccnl Regioni-Autonomie Locali del 31.07.2009 e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia per quanto compatibili.

ART. 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Fornitore è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento del servizio.

ART. 22 – Tracciabilità

L'affidatario è obbligato ad assumere, a pena di nullità del rapporto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.

Il Dirigente

f.to Dott. Rocco Giannini